

PROTOCOLLO
RELATIVO AI PROCEDIMENTI DI DIRITTO DI FAMIGLIA

il Tribunale di Pescara
A.I.A.F.
A.I.G.A.
A.G.I.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
Associazione *Cammino*
A.N.F.
C.P.O.

NORME GENERALI

1. Rispetto della riservatezza

È auspicabile che nello svolgimento delle udienze in materia di diritto di famiglia e dei minori si cerchi sempre di osservare e di garantire la riservatezza dei soggetti coinvolti.

2. Rapporti tra difensori

È auspicabile che i difensori delle parti, al fine di assicurare un tempestivo completo contraddittorio sulle rispettive domande e istanze, si scambino direttamente gli scritti difensivi ed i documenti allegati, ove non depositati telematicamente o non immediatamente disponibili rispetto all'udienza.

3. Produzione di atti e documenti formati all'estero

Gli atti e i documenti formati all'estero dovranno essere prodotti nel rispetto delle formalità previste dalle norme vigenti.

In particolare gli atti ed i documenti provenienti da Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata in Italia con Legge 24 ottobre 1980, n. 742), e successive modificazioni, dovranno essere validati mediante *apostille* come previsto dalla medesima Convenzione.

Per gli Atti e i documenti provenienti da Stati esteri non aderenti alla detta Convenzione, essi dovranno essere prodotti anche in copia tradotta in lingua italiana e legalizzata presso l'Ambasciata o il Consolato italiano nel Paese di provenienza.

PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

FASE PRESIDENZIALE

(art. 706-709 c.p.c. - art. 4 L. n. 898/70)

RICORSO INTRODUTTIVO

a) Nel caso in cui le parti richiedano l'applicazione di una legge straniera le stesse provvederanno ad allegare copia del testo normativo aggiornato e la sua traduzione in lingua italiana, possibilmente autenticata.

Analogamente, allorquando le parti alleghino documenti in lingua straniera, esse avranno cura di corredarli della traduzione autenticata in lingua italiana, secondo il disposto di legge.

b) Unitamente al ricorso introduttivo il ricorrente depositerà le ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate all'amministrazione fiscale, complete dei CUD, degli altri redditi dichiarati e dei codici di trasmissione all'Agenzia delle Entrate (foglio invio telematico)

Nel caso in cui le parti abbiano figli minorenni o affetti da disabilità, entrambe dichiareranno nel rispettivo primo scritto difensivo anche la titolarità di beni mobili (a titolo esemplificativo ma non tassativo, veicoli e partecipazioni societarie), e di beni immobili di cui sono proprietarie.

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA PRESIDENZIALE

Il decreto presidenziale disporrà:

- a)** la fissazione dell'udienza di comparizione secondo legge, con indicazione al ricorrente del termine per la notifica al resistente del ricorso e del decreto di almeno 30 gg. prima della stessa;

- b)** l'assegnazione al resistente di un termine, fino a dieci giorni prima dell'udienza, per la costituzione in giudizio a mezzo del deposito di memoria difensiva, con allegati eventuali documenti, e con obbligo di produrre le ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate all'amministrazione fiscale complete dei CUD, degli altri redditi dichiarati e dei codici di trasmissione all'Agenzia delle Entrate (foglio invio telematico); sarà richiesta anche una dichiarazione relativa alla titolarità di beni mobili (a titolo esemplificativo ma non tassativo, veicoli e partecipazioni societarie) ed i beni immobili di cui sia proprietario, nel caso in cui le parti abbiano figli minorenni o affetti da disabilità;

- c)** qualora il Presidente ritenga di disporre un'informativa del Servizio Sociale, stabilirà che nel medesimo termine assegnato essa sia trasmessa per via telematica anche ai difensori delle parti costituite, per consentire che gli stessi ne abbiano conoscenza in tempo utile prima dell'udienza;

MEMORIA DIFENSIVA DEL RESISTENTE

a) l'Avvocato del resistente dovrà depositare memoria difensiva nel termine indicato dal Presidente nel decreto di fissazione dell'udienza e, nell'ipotesi in cui si costituisca successivamente, dovrà avvertire tempestivamente dell'avvenuta costituzione il difensore del ricorrente, scambiando con il medesimo l'atto di costituzione ed i documenti allegati.

b) Il resistente, nel costituirsi in giudizio, dovrà depositare le ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate all'Agenzia delle entrate, complete dei codici di trasmissione e foglio invio telematico. Nel caso in cui le parti abbiano figli minorenni o affetti da disabilità, anche il resistente dichiarerà nel primo scritto difensivo la titolarità di beni mobili (a titolo esemplificativo ma non tassativo, veicoli e partecipazioni societarie), e di beni immobili di cui è proprietario.

UDIENZA PRESIDENZIALE

- a) È auspicabile che le udienze presidenziali siano fissate in giorni diversi a seconda se si tratti di procedimenti consensuali/congiunti oppure contenziosi; in alternativa, è auspicabile che le comparizioni relative ai procedimenti contenziosi vengano fissate all'inizio o alla fine della giornata d'udienza.
- b) Per ciascuna causa verrà fissato un orario di trattazione al fine di evitare ai coniugi stressanti attese.
- c) Non sarà ammessa la presenza di figli all'udienza presidenziale, salvo che non sia stata disposta l'audizione degli stessi, nelle forme e con le modalità di seguito indicate.
- d) In caso di costituzione del resistente direttamente all'udienza di comparizione personale dei coniugi, il Presidente, ove richiesto, potrà concedere un termine al ricorrente per esaminare la memoria e i documenti prodotti, oppure un termine ad entrambe le parti per il deposito di controdeduzioni e repliche nel rispetto del principio del contraddittorio.
- e) Nell'ipotesi in cui il convenuto compaia personalmente, senza assistenza di difensore, il Presidente dovrà invitarlo a munirsi di difensore concedendogli, se richiesto ed esclusivamente a tal fine, un termine comunque breve per non pregiudicare le ragioni del ricorrente.
- f) Nell'ipotesi in cui il Presidente debba adottare provvedimenti in regime di affidamento, collocamento e frequentazione di figli minori, quando vi sia elevata conflittualità tra le parti constatata in udienza e, comunque, in presenza di comprovate

ragioni di opportunità, il Presidente potrà procedere all'ascolto del minore ex artt. 315bis, comma 3, e 336bis c.c., nonché disporre anche d'ufficio consulenza tecnica psicologica, valutando, altresì, l'opportunità della nomina del Curatore speciale del minore.

g) Nell'ordinanza assuntiva dei provvedimenti provvisori ed urgenti sarà cura del Presidente specificare, nel dettaglio, le modalità di regolamentazione dei rapporti dei figli minori con il genitore non collocatario.

h) Nell'assunzione dei provvedimenti relativi agli obblighi contributivi, sarà cura del Presidente indicare:

- la data di decorrenza dell'obbligo contributivo in favore dell'altro coniuge e/o dei figli;
- la definizione il più possibile specifica delle cd. spese straordinarie, con indicazione di quelle già in essere per i figli minori da ritenersi già concordate; - la percentuale di spese straordinarie che farà carico a ciascun genitore proporzionalmente ai redditi di ciascuno;
- le modalità ed i termini di corresponsione con espresso richiamo al presente Protocollo;
- il termine entro il quale la parte non assegnataria dovrà lasciare la casa coniugale nella esclusiva disponibilità dell'altra parte.

FASE ISTRUTTORIA

(art. 709 bis c.p.c.)

- a)** È auspicabile che il Giudice Istruttore, i difensori delle parti, e quanti intervengano nel procedimento a titolo di esperti e ausiliari del giudice, si impegnino sempre ad assicurare la tutela della riservatezza nella trattazione delle cause di diritto di famiglia.

- b)** È auspicabile che alla prima udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore compaiano i soli difensori;

- c)** Le udienze dei procedimenti di famiglia saranno trattate dal giudice designato *ad horas* e, pertanto, non saranno concesse deleghe a Giudici Onorari se non per il raccoglimento della prova in caso di impossibilità del titolare.

- d)** Il giudice istruttore, se richiesto, fin dalla prima udienza provvederà a trattenere la causa in decisione in punto di *status* sia nei giudizi di separazione, che in quelli di divorzio.

- e)** Fermo quanto previsto dall'art. 336bis c.c., nell'ipotesi in cui il giudice istruttore ritenga di dover ascoltare il minore, nel relativo provvedimento dispositivo dovrà specificare il luogo in cui avverrà, le modalità di verbalizzazione che saranno adottate ed i soggetti ammessi a presenziare. L'ascolto del minore deve avvenire, di regola, al di fuori del suo orario scolastico e, preferibilmente, nell'aula a ciò destinata e attrezzata presso il Tribunale.

- f) È opportuno che la prova per testi sia dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in capitoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.
- g) Fermo quanto previsto dall'art. 337ter, comma 6, c.c., se richiesto, e riscontrato opportuno ai fini della decisione, il G.I. disporrà CTU contabile per l'accertamento dei redditi effettivi delle parti.
- h) Nell'ipotesi in cui sia necessario notificare a terzi il verbale di udienza (ordine di esibizione, etc) il G.I. autorizzerà la parte per la notifica dell'estratto del verbale con espresso *omissis* dei dati sensibili delle parti.
- i) Il G.I. disporrà che le parti depositino la documentazione aggiornata relativamente ai propri redditi almeno 30 gg. prima dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni.

****** CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO PSICOLOGICA**

Nell'ipotesi in cui il Presidente del Tribunale o il G.I. dispongano l'espletamento di una consulenza psicologica si suggerisce il seguente quesito di ordine generale da assegnare al CTU nominato:

«Dica il CTU — esaminati gli atti ed i documenti di causa, ascoltati i genitori e i figli minori se capaci di discernimento, sentiti i loro eventuali consulenti di parte, espletata ogni opportuna indagine psicodiagnostica anche mediante la somministrazione di test specifici, acquisita ogni informazione utile anche presso uffici pubblici, con immediata autorizzazione a effettuare visite domiciliari, accessi nelle strutture scolastiche e colloqui con gli educatori ed insegnanti — quali siano le condizioni psicologiche dei

minori e il loro rapporto con i genitori, oltre che con le altre figure parentali ed eventuali conviventi se presenti.

In particolare il CTU:

1) Valuti e descriva le competenze genitoriali delle parti attraverso diagnosi psicologica relativa a:

- profilo di personalità delle parti;*
- capacità dei genitori di fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo ai minori;*
- capacità dei genitori di tutelare il rapporto dei figli con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine;*
- capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore e di preservarne l'immagine agli occhi dei figli;*
- capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi dei figli.*

2) Valuti quale sia la qualità psicologica della relazione dei figli minori con le figure genitoriali.

3) Valuti lo stato di benessere psicologico dei figli minori e se, ed in quale misura, la conflittualità manifestata dai genitori e il reciproco disconoscimento di valore genitoriale, eventualmente già emerso dagli atti di causa, o la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati, condizionino negativamente il loro sviluppo psicologico.

4) Proponga, all'esito degli accertamenti di cui sopra, quale sia nella fattispecie la formula di affidamento più idonea, che, nel tutelare l'interesse dei figli al mantenimento di un continuativo rapporto con ciascuno dei genitori, realizzi in concreto tale interesse e protegga i minori dalla conflittualità genitoriale.

5) *Proponga i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori.*

6) *Suggerisca gli eventuali interventi di sostegno che risultino necessari, individuando, altresì, le strutture alle quali i genitori potrebbero fare riferimento».*

CTU CONTABILE ESTIMATIVA

Al fine di valutare la effettiva consistenza patrimoniale delle parti del giudizio il G.I., ove lo ritenga opportuno, potrà ammettere CTU con il seguente quesito di ordine generale:

«Il consulente tecnico d'ufficio,

- letti gli atti, assunte tutte le informazioni ritenute opportune da acquisirsi – ove necessario ed in base alle allegazioni delle parti – presso enti privati, pubbliche amministrazioni, istituti di credito, istituti assicurativi, o altri enti ai quali, in base agli artt. 337ter c.c. e 210 e 213 c.p.c., viene fatto espresso obbligo di fornirle, anche quando trattasi di rapporti cointestati;

- compiuto ogni altro accertamento ritenuto opportuno, per il quale fin da ora viene espressamente autorizzato ad avvalersi – se del caso – della polizia tributaria.

Dica quale sia lo stato economico e patrimoniale da ritenersi più attendibile con riferimento ad entrambe le parti, evidenziando altresì per ciascuna di esse la loro attuale e più prevedibile capacità reddituale, anche diversa dai dati ufficiali.

Nello specifico:

1) accerti la consistenza del patrimonio immobiliare dei coniugi, anche se i beni risultino formalmente intestati a soggetti diversi;

2) accerti la partecipazione dei medesimi ad imprese e società commerciali ed il volume d'affari delle medesime imprese e società, e la sussistenza di eventuali cointestazioni (si accertino anche le partecipazioni pregresse, ove non più attuali);

3) *acquisisca informazioni specifiche, attraverso l'interrogazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate – servizio di Anagrafe tributaria dei rapporti con gli intermediari dell'Agenzia delle entrate, in merito ai rapporti bancari, postali e finanziari risultanti della medesima anagrafe ed intrattenuti dai coniugi, sia personalmente che quali cointestatari, che quali semplici delegati o legale rappresentati;*

4) *acquisisca informazioni specifiche in merito alla consistenza dei depositi bancari di cui al punto e), nel triennio (modificabile) precedente alla pronuncia del presente provvedimento, nei limiti in cui ciò sia possibile;*

5) *verifichi l'eventuale titolarità o semplice disponibilità materiale di carte di pagamento, carte di credito o di carte di debito eventualmente collegate a conti correnti bancari intestati a soggetti terzi ovvero alle imprese di cui al precedente punto 2); Con espressa facoltà di:*

i. *accedere alle banche dati tramite i gestori ai sensi dell'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c.; 4*

ii. *accedere alle informazioni comunicate all'Agenzia delle Entrate; iii. comunicare direttamente con il magistrato per ogni necessità in merito alle attività espletate o da espletarsi».*

PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO

(artt. 316, 337 *bis* e ss. cod.civ., artt. 710, 711, 737 e ss. c.p.c.)

- a)** Nei procedimenti instaurati ai sensi degli artt. 337*bis* e ss. cod.civ. aventi ad oggetto la prima disciplina riguardante i figli nati fuori dal matrimonio, unitamente al ricorso introduttivo di parte ricorrente o alla memoria di costituzione di parte resistente, saranno depositate le ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate all'amministrazione fiscale complete dei CUD, degli altri redditi dichiarati e dei codici di trasmissione all'agenzia delle entrate (foglio invio telematico).
- b)** Il ricorrente depositerà copia di legge straniera tradotta ove ne chiedi l'applicazione in Italia.
- c)** Il resistente dovrà depositare memoria difensiva nel termine indicato nel decreto di fissazione dell'udienza e, nell'ipotesi in cui si costituisca successivamente, dovrà avvertire tempestivamente dell'avvenuta costituzione il difensore del ricorrente scambiando con il medesimo l'atto di costituzione ed i documenti allegati.
- d)** Nei procedimenti instaurati ai sensi degli artt. 337*bis* e ss. cod.civ. aventi ad oggetto la prima disciplina riguardante i figli nati fuori dal matrimonio, entrambe le parti dichiareranno inoltre nel rispettivo primo scritto difensivo la titolarità di beni mobili (a titolo esemplificativo ma non tassativo, veicoli e partecipazioni societarie), e di beni immobili di cui sono proprietarie.
- e)** Al fine di favorire interventi solerti e soluzioni condivise, nel decreto di comparizione delle parti il Presidente di sezione fisserà anche una udienza interlocutoria da tenersi anticipatamente innanzi al solo Giudice relatore designato, nella quale le parti ed i rispettivi difensori saranno invitate a discutere i termini di una eventuale definizione concordata del procedimento. In caso positivo, Il G.rel. rimetterà

direttamente il fascicolo al Collegio per recepire l'accordo senza ulteriore udienza. In caso negativo, rimetterà le parti innanzi al Tribunale per la discussione, all'udienza collegiale già programmata.

f) In caso di procedimenti instaurati con ricorso congiunto delle parti, la trattazione in udienza avverrà innanzi al solo Giudice relatore che rimetterà poi gli atti al Collegio per la decisione.

g) In caso di procedimenti ex art. 156, VI comma, cod.civ., la trattazione in udienza avverrà innanzi al solo Giudice relatore che rimetterà poi gli atti al Collegio per la decisione.

h) Qualora l'istruzione del giudizio necessiti di ulteriori approfondimenti e/o di assunzione di prove, se necessario ed opportuno, il Collegio assumerà provvedimenti provvisori ed urgenti e fisserà altra udienza per la prosecuzione del giudizio, valutando altresì l'opportunità di disporre indagini tributarie;

i) Tutti i provvedimenti emessi in Camera di Consiglio di natura familiare sono immediatamente esecutivi ex art. 38, comma 3, disp. att. cod.civ.;

l) Anche il provvedimento conclusivo del giudizio camerale esplicherà nel dettaglio le modalità di regolamentazione dei rapporti genitoriali con i figli minori, e specificherà altresì decorrenza e ripartizione degli obblighi di natura economica, e di ogni eventuale altra modifica adottata ex art. 710 c.p.c.

TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

Nell'ipotesi di trasferimenti immobiliari nei procedimenti in materia di famiglia, al fine di consentire la loro regolare esecuzione, occorre che il trasferimento di immobili o quote immobiliari si inserisca nell'ambito di una più ampia soluzione concordata tra le parti con causa conciliativa – solutoria — compensativa, così che il trasferimento immobiliare strumentalmente collegato ad altri obblighi economici familiari, non si connoti quale semplice vendita, donazione, divisione di beni comuni o scioglimento di società.

A tal fine è opportuno che le parti diano atto che la cessione interviene quale condizione patrimoniale dell'accordo, sottoscrivendo il medesimo in ogni sua pagina che costituirà parte integrante dell'Omologa e/o della Sentenza con impegno ad effettuare la trascrizione del medesimo.

Occorre inoltre:

- inserire il codice fiscale e la residenza anagrafica delle parti;
- indicare il regime patrimoniale dei coniugi;
- inserire la chiara ed inequivoca manifestazione di volontà ex art. 1376 cod.civ. di procedere al trasferimento e conseguentemente all'accettazione dello stesso, indicando lo specifico diritto reale che viene trasferito, la sua quota e la espressa rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale (salvo diversi accordi tra le parti);
- inserire i dati dell'atto di provenienza dell'immobile con indicazione del notaio, della data dell'atto e degli estremi di registrazione e di trascrizione; - indicare la precisa identificazione attuale degli immobili con categoria, foglio mappale, subalterno, rendita catastale e almeno tre confini, specificando se l'immobile sia gravato da ipoteca, oneri e/o altre trascrizioni pregiudizievoli;

- per i fabbricati in corso di accatastamento e per quelli privi del codice di identificazione catastale indicare il numero e l'anno del protocollo della denuncia di accatastamento, della scheda o della variazione; per gli immobili in corso di costruzione i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono;
- produrre la visura catastale aggiornata relativa all'immobile oggetto del trasferimento nonché visura storica ventennale dell'Agenzia del Territorio, Servizi di Pubblicità immobiliare;
- in caso di cessione di un terreno, produrre certificato di destinazione urbanistica aggiornato (il certificato ha una validità fino ad un anno dal rilascio se per dichiarazione del cedente non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici);
- dichiarazione del cedente di regolarità dei titoli edilizi, certificato di abitabilità/agibilità; se la costruzione del fabbricato è iniziata dopo l'1.9.1967 il cedente deve indicare tutti i titoli abilitativi rilasciati dal Comune (concessioni edilizie, permessi di costruire, varianti, condoni);
- per le costruzioni iniziate anteriormente all'1.9.1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia, può essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che trattasi di immobili edificati anteriormente all'1.9.1967; ove possibile si chiede di produrre copia degli atti abilitativi su indicati;
- rendere dichiarazione ex D. Lgs. 192/05 e sue modificazioni e allegare attestato di prestazione energetica (per le abitazioni sono escluse autorimesse e cantine);
- il cedente deve rendere la dichiarazione ex art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010
- dichiarazione sul valore dell'immobile ceduto attribuito ai sensi dell'art.1 comma 497 Legge 266/05 e se vi è un corrispettivo, indicare analiticamente i mezzi di pagamento;
- dichiarazione che le parti stesse si obbligano a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il

Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incumbente. Le parti dovranno sottoscrivere ogni pagina del ricorso che, richiamato nell'omologa, o sentenza, costituisce parte integrante del trasferimento immobiliare.

ASCOLTO DEL MINORE

- a)** Fermo quanto previsto dall'art. 336 bis c.c., nell'ipotesi in cui il Presidente o il Giudice istruttore dispongano l'ascolto del minore, esso dovrà svolgersi contemperando le garanzie del giusto processo e l'assoluta tutela e salvaguardia psico-fisica del minore e della sua libertà di opinione.
- b)** L'ascolto deve avvenire, di regola, al di fuori dell'orario scolastico.
- c)** L'ascolto deve svolgersi, di regola, in un'unica seduta, nell'aula a ciò destinata e attrezzata presso il Tribunale, settore penale, I piano, costituita da due ambienti collegati da vetro-specchio unidirezionale e dotati di impianto citofonico così come previsto dall'art. 38bis disp. att. cod. civ., con l'ausilio degli strumenti tecnici a ciò preposti.
- d)** L'ascolto è condotto direttamente dal giudice, avvalendosi solo se necessario, dell'affiancamento di un esperto o altro ausiliario ex art. 68 c.p.c., che deve essere nominato tra professionisti con specifica competenza in scienze psicologiche o pedagogiche e con comprovata esperienza nel settore infantile e dell'età evolutiva.
- e)** I difensori delle parti possono assistere allo svolgimento dell'audizione attraverso il vetro-specchio unidirezionale, dopo aver precedentemente suggerito al giudice i temi e gli argomenti su cui intendono sentire il minore.
- f)** L'audizione deve sempre essere videoregistrata; ove ciò non sia possibile per motivi contingenti, la verbalizzazione dell'ascolto deve essere integrale e fedele, anche nel linguaggio, a quanto dichiarato dal minore.
- g)** La videoregistrazione o il verbale devono essere messi a disposizione delle parti tempestivamente.
- h)** Così come previsto dal codice deontologico, i difensori delle parti non devono avere alcun contatto con il minore, né prima né dopo l'audizione dello stesso e devono invitare i propri assistiti a mantenere sempre un comportamento rispettoso della serenità e libertà di espressione del minore.

PROVVEDIMENTI ECONOMICI IN FAVORE DEI FIGLI

Per *spese straordinarie* si debbono intendere quelle non riconducibili al semplice, basilare sostentamento/ricovero della prole, quali spese per cura, vitto, vestiario, abitazione del minore e strettamente connesse.

A) Spese comprese nell'assegno di mantenimento ORDINARIO:

Vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, pre-scuola, doposcuola e babysitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.);

B) Spese straordinarie obbligatorie per le quali NON è richiesto il preventivo

consenso:

Libri scolastici, eventuali esborsi richiesti dalla scuola pubblica, acquisto o messa a disposizione di uno strumento informatico necessario per l'attività didattica ove non concesso in comodato dall'Istituto scolastico, spese sanitarie urgenti anche se fuori dall'ambito del SSN, acquisto farmaci prescritti, interventi chirurgici indifferibili sia in strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie tutte effettuate per il tramite del SSN ed in difetto di accordo sulla scelta dello specialista privato, spese per pagamento bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto del figlio sempre che anche l'acquisto del mezzo sia stato concertato e condiviso dai genitori.

C) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise

nelle seguenti categorie:

1) Spese Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, iscrizioni e rette, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e babysitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;

2) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura, *et similia*), corsi di informatica, centri estivi e/o colonie

estive, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto del figlio (mini-car, macchina, motorino, moto).


3) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.

4) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.


Con riguardo alle **spese straordinarie da concordare**, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg., ovvero in un termine all'uopo fissato). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

Testo approvato dall'Assemblea dell'Osservatorio sulla Giustizia del Circondario del Tribunale di Pescara nella riunione del 17.11.2020


Il Presidente del Tribunale di Pescara
dott. Angelo Mariano Bozza;




Il Presidente Sezione Civile Tribunale di Pescara
dott. Carmine Di Fulvio,



A.I.A.F. Sezione Abruzzo
Avv. Federica Di Benedetto



A.I.G.A. Sezione Abruzzo
Avv. Andrea Cocchini




A.G.I. Sezione Abruzzo
Avv. Lola Aristone




Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Avv. Giovanni Di Bartolomeo




Fondazione Forum Aterni
Avv. Lucio Stenio de Benedictis



Associazione Cammino Sezione Abruzzo
Avv. Monica Galasso



A.N.F. Sezione Abruzzo
Avv. Marcello Pacifico



C.P.O. Sezione Abruzzo
Avv. Valentina Marzoli

